

All. "A" alla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci UGI tenutasi a Pisa il 4 giugno 2007, agli atti del Notaio Claudio CALDERONI Repertorio n. 4397 -Raccolta n. 1890

REGOLAMENTO DELLO STATUTO UGI

INDICE

<u>TITOLO PRIMO: SCOPO DEL REGOLAMENTO E SEDE OPERATIVA</u>	<u>2</u>
ART. 1: SCOPO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2: SEDE OPERATIVA (ART. 4 DELLO STATUTO)	2
<u>TITOLO SECONDO: SOCI E QUOTE ASSOCIATIVE</u>	<u>2</u>
ART. 3: SOCI (ART.5 DELLO STATUTO)	2
3.1) SOCI SOSTENITORI	2
3.2) SOCI ONORARI	3
3.3) SOCI JUNIORES	3
ART. 4: MODALITÀ DI ADESIONE ALL'UGI (ART. 6, PUNTO C) DELLO STATUTO)	3
ART. 5: DECADENZA DELLO STATO DI SOCIO PER MOROSITÀ (ART.7, PUNTO B, DELLO STATUTO)	4
ART. 6: RICORSI (ART. 7, COMMA II DELLO STATUTO)	4
<u>TITOLO TERZO: STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE OPERATIVA</u>	<u>5</u>
ART. 8: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE, VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE (ART. 10, COMMA IV, DELLO STATUTO)	5
ART. 9: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO (ART.11, PUNTO G, DELLO STATUTO) E DEL COLLEGIO (ART.17 COMMA II, DELLO STATUTO)	6
9.1) ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO	6
9.2) ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO	6
9.3) FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E PROCEDURE DI ELEZIONE	6
ART.10: INSEDIAMENTO E PRIMI ATTI FORMALI DEL NUOVO CONSIGLIO (ART.11, COMMA V, DELLO STATUTO)	7
ART. 11: SUCCESSIVE RIUNIONI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO (ART. 11 DELLO STATUTO)	8
ART. 12: DECADENZA DEL MANDATO DA CONSIGLIERE (RIFERIMENTO ALL'ART. 11, COMMA IX, DELLO STATUTO)	9
ART. 13: INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI (RIFERIMENTO ALL'ART.17, COMMA III, DELLO STATUTO)	9
ART. 14: RIMBORSI SPESE (ART. 11, COMMA VII DELLO STATUTO)	10
ART. 15: POTERI DI FIRMA E MOVIMENTI DI DENARO (ART. 14, COMMA I, DELLO STATUTO)	11
ART. 16: IL TESORIERE (ART. 14, COMMA II, DELLO STATUTO)	11
ART. 17: IL SEGRETARIO (ART. 15 DELLO STATUTO)	12
ART. 18: POLI OPERATIVI INTERREGIONALI (RIFERIMENTO ALL'ART.16 DELLO STATUTO)	13
18.1) SCOPI, ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI	13
18.2) RESPONSABILI DI "POLO"	13
18.3) RISORSE ECONOMICHE DEI "POLI"	14
ART. 19: ALTRE STRUTTURE OPERATIVE (RIFERIMENTO ALL'ART.18 DELLO STATUTO)	14
19.1) COMITATI	14
19.2) GRUPPI DI PROGETTO	15

19.3) GRUPPI DI LAVORO	15
<u>TITOLO QUARTO: ANNO FINANZIARIO</u>	16
ART. 20: SCADENZA PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI (ART. 19 DELLO STATUTO)	16
<u>TITOLO QUINTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED EVENTUALI MODIFICHE</u>	16
ART. 21: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (ART. 23, COMMA II, DELLO STATUTO)	16
<u>TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI</u>	16
ART. 22: MODIFICHE DELLO STATUTO (ART. 24 DELLO STATUTO)	16
ART. 23: CESSAZIONE DI ATTIVITÀ E SCIoglIMENTO DELL'UGI (ART.25, COMMI I E II, DELLO STATUTO)	17
ART. 24: SCELTA DELL'ASSOCIAZIONE BENEFICIARIA E NOMINA DEI LIQUIDATORI IN CASO DI SCIoglIMENTO DELL'UGI (ART.26 DELLO STATUTO)	17

Titolo Primo: Scopo del Regolamento e Sede Operativa

Art. 1: Scopo del Regolamento

Questo Regolamento stabilisce le norme di attuazione dello Statuto.

Art. 2: Sede operativa (Art. 4 dello Statuto)

La sede operativa deve essere ubicata in località conveniente per una agevole gestione degli affari correnti dell'UGI. Essa può quindi cambiare periodicamente per tener conto della provenienza dei Membri del Consiglio, della residenza del Presidente e della distribuzione geografica dei Soci.

La sede operativa viene fissata dal nuovo Consiglio eletto e non può variare per più di una volta nel corso di uno stesso mandato, salvo ragioni di forza maggiore.

Titolo Secondo: Soci e Quote associative

Art. 3: Soci (Art.5 dello Statuto)

3.1) Soci sostenitori

I Soci sostenitori possono essere vitalizi o triennali.

a) Sono Soci sostenitori vitalizi coloro che versano un “*contributo significativo una tantum*”, corrispondente ad una somma almeno 25 (venticinque) volte superiore alla quota annuale vigente per l'anno del versamento, riferita alla rispettiva categoria di Socio (individuale o corporato).

b) Sono Soci sostenitori triennali coloro che versano in unica soluzione anticipata una quota associativa per un periodo di 3 (tre) anni almeno doppia di quella annuale in atto per l'anno del versamento e per la categoria di appartenenza (Socio individuale o corporato). L'importo triennale

corrisposto sarà esente da eventuali aumenti di quota stabiliti dal Consiglio nel corso del triennio indicato.

3.2) Soci onorari

La nomina dei Soci onorari può avvenire:

- a) su proposta del Presidente con l'assenso di almeno altri due Consiglieri espresso durante le riunioni di Consiglio oppure anche per e-mail al di fuori delle riunioni del Consiglio;
- b) su proposta presentata al Presidente da un Consigliere ed approvata nella successiva riunione di Consiglio dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

I Soci onorari nominati durante un mandato triennale di Consiglio non possono essere più di uno per ciascuno dei due casi suddetti.

3.3) Soci juniores

I Soci juniores di cui al punto e) dell'Art. 5 dello Statuto sono tenuti a corrispondere una quota associativa ridotta, il cui importo è stabilito in misura non superiore alla metà di quella fissata per i Soci individuali.

Art. 4: Modalità di adesione all'UGI (Art. 6, punto c) dello Statuto)

Per l'iscrizione all'UGI, l'interessato deve compilare e sottoscrivere l'apposita scheda di adesione con cui autorizza l'acquisizione dei propri dati personali ed implicitamente dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'UGI.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003, i dati personali del Socio, acquisiti come sopra, verranno trattati solo ed esclusivamente nell'ambito della gestione del rapporto associativo. Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'UGI, che ne affida l'elaborazione ai fini statutari al Segretario. Dopo l'accettazione dell'iscrizione, i dati personali dei Soci potranno essere oggetto di diffusione fra gli iscritti dell'UGI, i quali ne diventano a loro volta responsabili ai sensi e per gli effetti del sopra menzionato D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.

La scheda di adesione (pubblicata sul Notiziario dell'UGI, oppure ottenuta dagli interessati su richiesta) specifica le modalità di affiliazione (indicazione del nominativo di un Consigliere o di due Soci, in qualità di presentatori, oppure semplice richiesta diretta da parte dell'interessato) e quelle di pagamento della quota associativa annuale.

In ogni caso, il Segretario provvede ad accertare la veridicità dei dati riportati nella scheda e, se essi sono incompleti, o ci sono altri giustificati motivi, la domanda di iscrizione può essere respinta. Il Segretario ne darà allora comunicazione motivata all'interessato a mezzo e-mail o per posta entro 30

(trenta) giorni dal ricevimento della domanda, ed entro i 30 (trenta) giorni successivi restituirà la quota di iscrizione già pagata. L'interessato, per altro, può proporre ricorso al Consiglio dell'UGI. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione, la domanda di iscrizione si intende accettata. Da quel momento il nuovo Socio acquisisce i diritti e i doveri previsti nei punti a) e b) dell'Art. 6 dello Statuto.

Art. 5: Decadenza dello stato di Socio per morosità (Art.7, punto b, dello Statuto)

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato entro il 30 Aprile dell'anno di competenza. In caso di ritardo il Segretario contatterà informalmente il Socio interessato entro un mese dalla suddetta scadenza ed assegnerà allo stesso un ragionevole lasso di tempo per mettersi in regola.

In caso di ulteriore ritardo il Segretario inviterà nuovamente per lettera l'interessato, entro il 30 Giugno, a regolarizzare la sua posizione. Dopo di che qualora, malgrado i suddetti inviti, il Socio non abbia regolarizzato la sua posizione entro il 30 Settembre sarà considerato decaduto per morosità.

Il Socio decaduto per morosità può, tuttavia, essere riammesso all'UGI in qualunque momento entro il secondo anno successivo a quello del mancato pagamento della quota qualora versi in unica soluzione l'importo totale delle quote corrispondenti alle annualità arretrate. Per il periodo di mancato pagamento restano comunque sospesi i diritti previsti per i Soci dallo Statuto.

Art. 6: Ricorsi (Art. 7, Comma II dello Statuto)

Il Socio che ritenga ingiustificato il provvedimento di decadenza o di espulsione, a lui notificato dal Presidente, ha facoltà di ricorrere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso all'Assemblea dei Soci, esponendo le motivazioni del suo ricorso.

In questo caso il Presidente è tenuto a porre all' O.d.G. dell'Assemblea Ordinaria successiva, il ricorso in parola e l'Assemblea decide sulla conferma o meno del provvedimento.

Art. 7: Quote associative annuali e Scadenza del pagamento (Art. 8 dello Statuto)

a) Per tutte le categorie di Socio di cui all'Art. 5 dello Statuto, diverse da quella dei Soci Onorari, l'importo della quota associativa annuale viene stabilita periodicamente dal Consiglio. Variazioni delle quote associative in atto non possono essere deliberate più di una volta durante un mandato triennale del Consiglio e non oltre i primi due anni del mandato stesso.

b) Per agevolare il pagamento è prevista la possibilità di versare in unica soluzione, insieme a quella dell'anno in corso, anche la quota dei due anni successivi. In questo caso qualora il Consiglio decidesse un aumento delle quote, esso non avrà effetto per quelle già corrisposte.

Titolo Terzo: Struttura ed Organizzazione operativa

Art. 8: Modalità di convocazione, Validità e Svolgimento delle Assemblee (Art. 10, Comma IV, dello Statuto)

a) La convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria e la relativa data sono stabilite dal Presidente di concerto con i Consiglieri. Per circostanze urgenti, tuttavia, il Presidente può convocare una Assemblea straordinaria anche autonomamente.

In ogni caso, la convocazione deve essere effettuata per lettera con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e deve specificare l'O.d.G., la data, l'ora ed il luogo di svolgimento; deve inoltre essere indicato un primo ed un secondo orario di convocazione.

Per le sole Assemblee ordinarie il Presidente valuta l'opportunità di inserire nell'O.d.G. anche argomenti proposti dai Soci, qualora la richiesta gli pervenga con adeguato anticipo prima della data stabilita per l'Assemblea.

b) Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione devono essere presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza, sempre di persona o per delega, di almeno il 30% dei Soci.

c) Ogni Socio può essere portatore di deleghe di altri Soci in numero non superiore a 3 (tre), per la convalida delle quali, all'inizio di ogni Assemblea, viene formata una Commissione costituita dal Segretario e da due Soci non Membri del Consiglio.

d) L'Assemblea, dopo la relazione del Presidente, provvede ad esaminare i vari punti all'O.d.G.. Qualora sia necessario procedere a votazione, questa viene effettuata per alzata di mano, salvo che l'O.d.G. non preveda diversamente.

L'Assemblea comunque, su proposta del Presidente o di un Socio, può decidere a maggioranza di effettuare, anche nel primo caso, votazioni a scrutinio segreto su alcuni punti e decidere pure (sempre a maggioranza) di modificare l'ordine di discussione degli argomenti all'O.d.G.

e) Le Assemblee straordinarie possono avere luogo separatamente oppure nello stesso giorno di una Assemblea ordinaria, prima, durante o dopo di essa, a seconda degli argomenti previsti nei rispettivi O.d.G.

In ogni caso, le Assemblee straordinarie si svolgono con le stesse procedure sopra indicate per le Assemblee ordinarie, salvo quanto diversamente previsto nello Statuto ed in questo Regolamento.

Art. 9: Elezioni per il rinnovo del Consiglio (Art.11, punto g, dello Statuto) e del Collegio (Art.17 Comma II, dello Statuto)

9.1) Elezione dei Membri del Consiglio

a) I Membri del Consiglio vengono scelti da una “lista-base” - predisposta dal Consiglio - di Soci che abbiano dichiarato in anticipo la loro disponibilità a partecipare, se eletti, alle riunioni del Consiglio stesso e a dare il proprio contributo alla conduzione dell’UGI, secondo quanto recita l’Art.11 dello Statuto.

b) Il Consiglio uscente deve assicurare la presenza in lista di un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri da eleggere e cercherà di rendere quanto più possibile bilanciata, dal punto di vista della rappresentanza geografica, la lista-base dei candidati.

c) La lista suddetta non dovrà comprendere candidati che abbiano ricoperto l’incarico di Consigliere nei due interi mandati precedenti.

9.2) Elezione dei Membri del Collegio

a) I Membri del Collegio vengono scelti da una lista di Soci che abbiano dichiarato la disponibilità ad assumere, se eletti, la carica di Revisore dei Conti dell’UGI secondo quanto specificato nell’Art.17 dello Statuto.

b) Il Collegio uscente deve assicurare la presenza in lista di almeno un candidato in più rispetto al numero dei Revisori da eleggere, secondo quanto indicato nel primo comma del suddetto Art. 17 dello Statuto, ed avendo cura di porre in lista Soci residenti in almeno due regioni diverse d’Italia.

c) Anche per i Membri del Collegio vale la limitazione di cui al precedente punto 9.1)/ c).

9.3) Formazione delle liste dei candidati e Procedure di elezione

a) La formazione delle liste per il rinnovo del Consiglio e del Collegio viene integrata con la candidatura di Soci che ne abbiano fatto richiesta al Presidente dell’UGI fino a 30 (trenta) giorni prima della data dell’Assemblea elettiva.

b) Ambedue le liste suddette vengono integrate infine con altri Soci presenti di persona all’Assemblea elettiva che, all’inizio dell’Assemblea stessa, dichiarino di voler presentare la propria candidatura.

c) Prima dell’inizio delle votazioni verrà costituito il Seggio elettorale, formato dal Segretario uscente in funzione di Presidente di Seggio e da 2 (due) altri Soci non candidati né per il Consiglio né per il Collegio, scelti dall’Assemblea, in funzione di scrutatori.

d) Ogni Socio può esprimere, nell’elezione di ciascuno dei due Organi, un numero di preferenze al massimo uguale a quello dei candidati da eleggere.

Pertanto, nel caso che una scheda di votazione rechi un numero di preferenze superiore, sarà considerata nulla.

e) Per entrambi gli Organi (Consiglio e Collegio) in caso di parità di voti tra due o più candidati, si procederà seduta stante ad una votazione di ballottaggio.

f) Al termine delle votazioni, i componenti del Seggio compilano e sottoscrivono i verbali relativi alle due elezioni e li consegnano al Presidente uscente, che comunica i risultati all'Assemblea con la graduatoria dei voti riportati da ciascun candidato.

g) Il Presidente uscente proclama quindi i Consiglieri eletti nel numero stabilito dall'Art. 11 dello Statuto.

h) Il Presidente uscente proclama altresì eletti i tre Revisori dei Conti. Chi di questi avrà ottenuto il maggior numero di voti (se Socio UGI, come previsto nel primo comma dell'Art. 17 dello Statuto) assumerà da subito la posizione di nuovo Presidente del Collegio.

Art.10: Insediamento e primi atti formali del nuovo Consiglio (Art.11, Comma V, dello Statuto)

a) Fino alla nomina del nuovo Presidente, il Presidente uscente continuerà a svolgere i compiti previsti dallo Statuto per le esigenze di ordinaria amministrazione. Egli parteciperà alla prima riunione del nuovo Consiglio per dare le informazioni necessarie sugli affari pendenti e passare le consegne al nuovo Presidente.

b) Il nuovo Consiglio si deve riunire la prima volta entro un mese dall'elezione, su convocazione del Consigliere eletto più anziano di età, che coordinerà la riunione fino all'elezione del nuovo Presidente. Tale prima riunione può avvenire presso la Sede legale o presso la Sede operativa fissata dal precedente Consiglio oppure in altra sede di mutua convenienza per i partecipanti, come deciso dal suddetto Consigliere anziano.

c) La riunione del Consiglio è valida qualora sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri eletti. Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Per le riunioni del Consiglio non sono ammesse deleghe. La presente norma vale anche per le successive riunioni del Consiglio di cui al successivo Art. 11.

d) Il primo atto ufficiale del nuovo Consiglio è l'elezione tra i suoi Membri del nuovo Presidente, che entra immediatamente in funzione. La scelta del nuovo Presidente viene fatta di norma con voto palese, ma può avvenire anche in forma segreta, se così chiesto da almeno uno dei Consiglieri.

Dopo di che avviene il passaggio delle consegne da quello uscente al nuovo Presidente.

e) Il secondo atto ufficiale del nuovo Consiglio è l'elezione a maggioranza del Vice Presidente, con le stesse procedure di cui sopra.

f) Il nuovo Presidente proporrà quindi, prima il nome del Consigliere cui affidare la funzione di Tesoriere, e, dopo, quello del Socio cui assegnare l'incarico di Segretario, come previsto nel quinto comma dell'Art. 11 dello Statuto.

g) Il Consiglio procede infine alla assegnazione degli incarichi riguardanti i Responsabili dei "Poli" ed il coordinamento dei "Comitati" e dei "Gruppi di Progetto" che siano a quel momento già operativi, secondo quanto indicato negli Artt. 18 e 19 di questo Regolamento.

h) Nel caso che, per ragioni di tempo o per altri motivi, non sia possibile procedere alla assegnazione di tutti gli incarichi indicati nei precedenti punti f) e g), e/o evadere gli altri punti all'ordine del giorno della prima riunione del nuovo Consiglio, al termine di essa il Presidente eletto, dopo aver sentito i Consiglieri, dovrà indire seduta stante una seconda riunione da tenere entro i successivi 30 (trenta) giorni. Ciò allo scopo di completare l'attribuzione degli incarichi non ancora assegnati e di procedere all'esame degli altri punti dell'ordine del giorno rimasti inevasi, in modo da assicurare la più rapida ripresa possibile delle attività pendenti e l'impostazione del programma di attività da svolgere nel periodo del nuovo mandato.

Art. 11: Successive riunioni e modalità di funzionamento del Consiglio (Art. 11 dello Statuto)

a) Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte all'anno, di cui la prima (di norma) entro il 15 Marzo di ogni anno al fine di adempiere, tra l'altro, alle incombenze amministrative di chiusura dell'esercizio precedente, approvare il budget delle attività per l'anno in corso e predisporre l'organizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Questa, infatti, in osservanza di quanto previsto nell'Art. 19 dello Statuto dovrà essere tenuta entro la fine di Aprile di ogni anno.

b) Le riunioni di Consiglio sono convocate dal Presidente con messaggio da far pervenire ai Consiglieri via e-mail, fax o posta ordinaria, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. Il messaggio deve specificare l'O.d.G. ed indicare luogo, giorno ed ora della riunione. Per tali riunioni non sono ammesse deleghe; ma in caso di prevedibile assenza per motivi eccezionali o per ragioni di forza maggiore, l'interessato deve informarne il Segretario ed adempiere a quanto previsto nel seguente punto c) di questo articolo.

c) Prima di ogni riunione consiliare tutti i Consiglieri, ed in particolare quelli che ricoprono incarichi di coordinamento (e cioè Capi di Comitato, o di Gruppi di Progetto, o di Gruppi di Lavoro), nonché i Responsabili di "Polo" richiamati nel punto g) del precedente Art. 10 di questo Regolamento, sono tenuti ad inviare al Segretario una nota sull'attività da essi svolta nei mesi precedenti, in modo che essa possa essere presentata e discussa in riunione. Successivamente, tutte le note di questo tipo saranno allegate al verbale della riunione in parola.

d) Per argomenti di particolare rilevanza, che il Presidente decida di mettere ai voti, la votazione avverrà in forma palese ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Tuttavia i Consiglieri, che abbiano eventualmente espresso voto contrario alla delibera presa su tali argomenti, possono chiedere al Segretario di annotare a verbale la loro posizione.

e) Per facilitare i Consiglieri ad organizzare i propri impegni di lavoro (privati o per l'UGI), al termine di ogni riunione di Consiglio, seguendo, per quanto possibile, criteri di rotazione in base alla residenza dei Consiglieri stessi, sarà concertato il periodo di massima ed il luogo della successiva riunione consiliare.

f) Nel caso che il Segretario o il Tesoriere o un altro Consigliere con carica o compiti specifici si trovasse impossibilitato a far fronte ai suoi impegni, il Presidente ne avoca temporaneamente a sé le funzioni o può assegnarle al VicePresidente o ad altro Consigliere, in via provvisoria fino alla successiva riunione di Consiglio, allorché si procederà alla nuova assegnazione dell'incarico.

g) In caso di dimissioni o di mancanza di un Consigliere, qualora ciò avvenga prima della scadenza del secondo anno di mandato, sarà chiamato a subentrare nel Consiglio il primo dei non eletti ed eventualmente, il successivo nell'ordine, e così via. Quando invece ciò non sia possibile, potrà essere co-optato nel Consiglio il Responsabile di "Polo" primo costituito oppure il successivo.

Art. 12: Decadenza del mandato da Consigliere (Riferimento all'Art. 11, Comma IX, dello Statuto)

L'Art.11 dello Statuto prevede per i Consiglieri l'impegno morale a rinunciare al mandato in caso di sopravvenuti eventi o circostanze che rendano loro impossibile lo svolgimento delle funzioni di Consigliere dell'UGI. L'inosservanza di tale impegno dà la facoltà al Presidente di invitare oralmente prima, e di chiedere all'interessato per iscritto poi, di rinunciare al mandato. Successivamente, ove l'interessato non accolga l'invito, il Presidente può proporre all'Assemblea di pronunciarsi sulla decadenza del mandato per inadempienza del Consigliere in parola.

Art. 13: Insediamento e funzionamento del Collegio dei Revisori (Riferimento all'Art.17, Comma III, dello Statuto)

a) L'insediamento del nuovo Collegio avviene entro 1 (un) mese dall'elezione, in data da concertare con il Presidente del Collegio uscente. Questi, infatti, deve partecipare alla prima riunione del nuovo Collegio per passare le consegne al nuovo Presidente di Collegio eletto.

b) Le riunioni del Collegio per svolgere i compiti di cui al quarto comma dell'Art. 17 dello Statuto vengono convocate dal suo Presidente a seconda delle necessità. Di norma, tuttavia, è prevista 1 (una)

sola riunione all'anno, che deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale dei Soci allo scopo di redigere la relazione specificata nel punto b) del suddetto quarto comma dell'Art. 17 dello Statuto.

c) Il Presidente del Collegio riceve dal Presidente del Consiglio, con la stessa periodicità prevista per la sua preparazione da parte del Tesoriere nei punti a), b), c), d) del secondo comma dell'Art. 14 dello Statuto, la documentazione da esaminare per l'espletamento dei compiti indicati nel citato quarto comma dell'Art. 17 dello Statuto. È quindi cura del Presidente del Collegio inviare tempestivamente copia di detta documentazione agli altri Membri del Collegio medesimo per l'esame da parte loro.

Art. 14: Rimborsi spese (Art. 11, comma VII dello Statuto)

a) Per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e del Collegio, non sono previsti rimborsi di alcun tipo, né per i Consiglieri, né per i Revisori, né per i Responsabili di "Polo".

b) Il rimborso spese a piè di lista ai Consiglieri, nella misura prevista nei successivi punti e) ed f) del presente articolo, spetta invece per l'espletamento di attività necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali dell'UGI.

c) Lo stesso rimborso spese previsto nel precedente punto b) per i Consiglieri spetta anche al Presidente del Collegio, allorché (su invito del Presidente dell'UGI) partecipi alle riunioni consiliari senza averne l'obbligo istituzionale. Nei casi invece in cui vi sia tale obbligo (e cioè nelle riunioni in cui il Consiglio deve esaminare i bilanci annuali preventivo e consuntivo), il rimborso spese al Presidente del Collegio non spetta.

d) Nel caso che per ragioni di forza maggiore il Presidente del Collegio non possa partecipare ad una riunione consiliare alla quale sia stato invitato dal Presidente del Consiglio e ritenga di delegare in sua vece un altro Membro del Collegio, questi avrà diritto al rimborso spese secondo quanto enunciato nel precedente punto c).

e) In ogni caso le spese rimborsabili devono essere contenute entro limiti compatibili con le esigenze di bilancio dell'UGI. A tal fine il Consiglio stabilisce annualmente gli importi massimi rimborsabili per le spese di missione (pasti, pernottamenti, viaggi, autobus, taxi, ed altri eventuali).

f) Con lo stesso provvedimento di cui sopra, il Consiglio stabilisce l'importo/km rimborsabile per viaggi effettuati con auto privata qualora, per motivi di urgenza o di necessità, il Presidente del Consiglio autorizzi l'uso di tale mezzo di trasporto al posto di quello pubblico. I suddetti importi possono essere rivisti periodicamente, e ciò sarà fatto di norma durante la prima riunione annuale di Consiglio al fine di tenerne conto in sede di formulazione del bilancio preventivo.

Art. 15: Poteri di firma e Movimenti di denaro (Art. 14, Comma I, dello Statuto)

- a)** Il Presidente può effettuare prelievi dai conti dell'UGI a sua unica firma e senza limiti di importo. Il Presidente, inoltre, può decidere di aprire specifici conti bancari per l'attività dei Poli.
- b)** Il Tesoriere può effettuare prelievi dai conti UGI a firma unica entro il limite preventivamente stabilito dal Presidente del Consiglio. Per somme superiori al suddetto limite, il Presidente, sentito il Consiglio, può estendere il potere di firma abbinata fra il Tesoriere ed il Vice-Presidente, sia per atti continuativi fino al termine del mandato triennale, sia per singoli atti decisi di volta in volta.
- c)** Inoltre, il Presidente può decidere di dare potere di firma ad uno o più Responsabili di "Polo" per il ritiro dal conto principale dell'UGI, o da altro specifico conto UGI, di somme entro il limite da lui stabilito per ogni operazione e per un definito periodo di tempo.
- d)** In relazione a quanto sopra, e tenuto conto di quanto previsto nell'Art. 14 dello Statuto, affinché il Tesoriere possa contabilizzare regolarmente i movimenti in entrata ed uscita dai fondi dell'UGI, tutti i Consiglieri, i Responsabili di "Polo", e gli altri Soci incaricati di coordinare le attività loro assegnate, ivi incluse, in particolare, quelle da svolgere nell'ambito delle strutture operative di cui ai successivi Artt. 18 e 19 di questo Regolamento, sono tenuti ad informare tempestivamente il Tesoriere di qualsiasi necessità di denaro di cui essi prevedano di avere bisogno, ovvero di ogni movimento di cassa da essi effettuato, e di ogni singola spesa sostenuta, affinché il Tesoriere possa registrarla opportunamente come indicato nel seguente Art. 16.

Art. 16: Il Tesoriere (Art. 14, Comma II, dello Statuto)

- a)** Il Tesoriere registrerà i movimenti di cassa in ordine cronologico, attribuendo una codifica ai singoli movimenti allo scopo di identificarne l'allocazione sia per quanto riguarda la tipologia sia per quanto riguarda lo specifico oggetto di spesa o progetto ed avendo cura di indicare l'anno di competenza. Il versamento delle quote associative può essere invece registrato "per cassa".
- b)** Il Tesoriere deve inoltre creare una codifica standard per le voci di entrata ed uscita relative ai "Poli" ed alle "Strutture operative" di cui ai successivi Artt. 18 e 19 di questo Regolamento. In particolare, per i "Progetti" menzionati nel punto 19.2) dell'Art. 19 di questo Regolamento egli deve tenere una contabilità separata allo scopo di facilitarne il riscontro periodico in ambito UGI e di poterne inviare copia, ove previsto o richiesto, ad eventuali Partners di ogni "Progetto" e/o a Terzi che abbiano direttamente o indirettamente contribuito all'esecuzione del "Progetto" stesso.
- c)** Il Tesoriere deve pure predisporre entro il 5 Marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, e quello preventivo dell'anno in corso e deve inviarli entrambi al Presidente per l'inoltro

da parte di questi al Collegio dei Revisori per eventuali osservazioni. Entrambi i bilanci dovranno essere articolati per Conto Economico e Stato Patrimoniale.

d) Nella redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, il Tesoriere si avvale della collaborazione del Segretario, e può ricorrere inoltre, se necessario, ad un commercialista scelto dal Consiglio.

e) Al termine del mandato, il Tesoriere consegna la documentazione contabile in suo possesso al Presidente uscente e questi ne riscontra la veridicità e la completezza per consegnarla poi, in sede di passaggio di consegne, al nuovo Presidente eletto come da punto d) del precedente Art. 10 di questo Regolamento.

Art. 17: Il Segretario (Art. 15 dello Statuto)

a) All'inizio di ogni mandato il Segretario uscente compila la lista della documentazione di archivio (corrispondenza, verbali, ed altra), l'elenco dei documenti tecnici, e l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'UGI e li trasmette al Presidente uscente affinché questi possa consegnarli al nuovo Presidente eletto in sede di passaggio di consegne come previsto al punto d) del precedente Art. 10. di questo Regolamento. Il nuovo Presidente, coadiuvato dal nuovo Segretario, dopo aver verificato la conformità e la completezza della lista, dell'elenco e dell'inventario sopra detti, ne dà comunicazione al Presidente uscente, con opportuna liberatoria.

b) Il nuovo Segretario aggiorna periodicamente la lista, l'elenco e l'inventario di cui sopra, fino al termine del suo mandato. Nel caso, però, di sue dimissioni da Consigliere nel corso del mandato o di mancato rinnovo dell'incarico annuale, se trattasi di Segretario esterno al Consiglio, al termine dell'impegno egli deve aggiornare e consegnare al Presidente in carica la lista, l'elenco e l'inventario in parola.

c) Se il Segretario è un Membro del Consiglio gli spetta lo stesso trattamento di rimborso spese previsto per gli altri Consiglieri dall' Art. 14 di questo Regolamento.

Qualora il Segretario non sia Membro del Consiglio gli spettano, anche per la partecipazione alle riunioni consiliari, i rimborsi spese a piè di lista previsti nel punto b) del suddetto Art. 14. In aggiunta a quanto sopra, il Presidente può proporre al Consiglio, se ne ricorrono i presupposti, un compenso per il Segretario in misura forfettaria a titolo di rimborso spese non documentabili da lui sostenute.

Art. 18: Poli operativi interregionali (Riferimento all'Art.16 dello Statuto)

18.1) Scopi, Organizzazione, Funzioni

I "Poli" rappresentano strutture decentrate di gestione dell'UGI, che possono essere create a seconda del numero dei Soci esistenti nelle varie zone del territorio italiano e delle necessità di funzionamento che ne derivano, al fine di svolgere le attività di base indicate nell'Art. 16 dello Statuto.

I "Poli" vengono formati progressivamente all'aumentare del numero dei Soci ed al maturare delle necessità operative in ciascuna zona, a seguito di specifica delibera del Consiglio in carica, che ne definisce l'area di azione territoriale e le attività di appoggio a quelle del Consiglio.

A regime, ciascun "Polo" può estendere la sua attività su almeno tre Regioni d'Italia contigue tra loro, ad eccezione delle due isole maggiori, che possono disporre di un "Polo" operativo regionale proprio.

Oltre alle attività di base indicate nell'Art. 16 dello Statuto, il Consiglio può delegare a ciascun "Polo" alcuni compiti operativi, quali, ad esempio: raccolta delle quote annuali di iscrizione all'UGI con rilascio delle relative ricevute; invio ai Soci di materiale informativo (Notiziario, stampe, ecc.); organizzazione nel territorio di competenza di manifestazioni decise dal Consiglio, o di altri eventi promossi dal Responsabile di "Polo" e concertati con il Consiglio; raccolta di documentazione (tecnica e di altro tipo) riguardante la rispettiva area territoriale; pubblicazione di documenti tecnici relativi alla zona di competenza e di eventuali articoli apparsi sul Notiziario UGI; altri compiti di interesse per il conseguimento delle finalità dell'UGI.

18.2) Responsabili di "Polo"

a) Ogni "Polo" è coordinato da un Responsabile, possibilmente Membro del Consiglio. Ove ciò non sia possibile, al momento della costituzione del "Polo" e successivamente all'inizio di ogni mandato triennale, il Consiglio nomina un Socio Responsabile del "Polo" stesso, che risponde del suo operato direttamente al Presidente dell'UGI, ma che è tenuto a mantenere contatti anche con altri Consiglieri ed in particolare con il Tesoriere ed il Segretario per le funzioni di rispettiva competenza.

b) I Responsabili di "Polo", se non sono Consiglieri, possono partecipare alle riunioni di Consiglio su invito del Presidente. Essi hanno diritto di voto solo sulle questioni di interesse specifico per il territorio di competenza del proprio "Polo".

c) Il Responsabile di ciascun "Polo" può proporre al Presidente di svolgere le sue funzioni con l'ausilio di un collaboratore di sua scelta residente nello stesso territorio di competenza. In tal caso, il Presidente pone l'argomento all'O.d.G. della successiva riunione di Consiglio per la relativa delibera.

Il Responsabile nominato dal Consiglio resta comunque, anche in questo caso, Responsabile unico delle attività del “Polo”.

18.3) Risorse economiche dei “Poli”

a) Per lo svolgimento delle attività di base indicate nel sopra richiamato Art. 16 dello Statuto, ogni “Polo” viene dotato di un fondo spese corrispondente al 50 % (cinquanta per cento) delle entrate per quote annuali di iscrizione all’UGI dei Soci residenti nel rispettivo territorio di competenza.

b) Oltre a quanto sopra per l’esecuzione di attività diverse da quelle di base prima dette, riguardanti lo svolgimento di eventi o di altri compiti decisi dal Consiglio, le relative spese vengono coperte con i fondi centrali dell’UGI secondo quanto specificato nel bilancio preventivo annuale dell’UGI stessa.

Art. 19: Altre strutture operative (Riferimento all’Art.18 dello Statuto)

Il Consiglio può deliberare la costituzione delle seguenti strutture operative, con i criteri di formazione e le funzioni di seguito descritti.

19.1) Comitati

Le attività di lungo periodo (almeno tre anni) o continuative, fatte per conseguire gli scopi indicati nell’Art. 2 dello Statuto, vengono svolte attraverso “Comitati” formati da Soci, con l’eventuale ausilio di specialisti esterni all’UGI.

La costituzione dei Comitati richiede, per ciascuno di essi, una specifica delibera del Consiglio, nella quale devono essere indicati i compiti, la linea generale di azione ed i criteri di funzionamento.

Il coordinamento del lavoro di ogni Comitato viene affidato di norma ad uno dei Consiglieri; in casi particolari, però, il coordinamento può essere affidato ad un Socio dell’UGI esperto nella materia di cui trattasi. In quest’ultimo caso il Responsabile del Comitato risponde del suo operato al Presidente, che ne riferisce periodicamente al Consiglio.

Per il momento, tenendo anche conto delle delibere emesse dal Consiglio in questo campo negli anni precedenti, è prevista la formazione, con nuova delibera di conferma, dei seguenti Comitati:

- **Comitato Informazione (CI)**, con il compito di curare: i) la preparazione e pubblicazione del Notiziario UGI (ex Comitato di Redazione); ii) la revisione, l’aggiornamento periodico e la gestione del sito WEB dell’UGI; iii) i comunicati stampa ed i rapporti con televisione e giornali;
- **Comitato Rapporti Scientifici (CR)**, con il compito di promuovere e mantenere contatti con scienziati, organizzazioni tecnico-scientifiche, ed enti pubblici che si occupano o sono interessati allo sviluppo della geotermia e di altre fonti non-convenzionali o rinnovabili di energia;
- **Comitato Sviluppo (CS)**, con il compito di curare (in collaborazione con il Segretario) campagne di affiliazione di nuovi Soci, volte al potenziamento della base associativa dell’UGI e per proporre

altresì al Consiglio azioni mirate al reperimento di fondi da utilizzare per gli scopi e gli obiettivi dell'UGI descritti nell'Art. 2 dello Statuto.

Inoltre, se e quando necessario, il Consiglio può costituire altri “Comitati”, o modificare i compiti e gli scopi di quelli sopra indicati.

19.2) Gruppi di Progetto

Questo tipo di struttura viene costituita quando si tratta di impostare e curare lo svolgimento di programmi complessi o l'esecuzione (solo in ambito UGI oppure eventualmente anche in collaborazione con Terzi) di attività e progetti di speciale rilevanza tecnica ed economica, mirati allo studio o allo sviluppo di risorse geotermiche in aree particolari, da realizzare in un determinato periodo di tempo non inferiore, di norma, ad 1 (uno) anno.

La costituzione dei Gruppi di Progetto avviene a seguito di una specifica delibera del Consiglio, che deve indicare i compiti, la linea di azione, i criteri di funzionamento ed i limiti di tempo assegnati alla esecuzione del lavoro.

Essendo ultimato nel 2006 il Progetto Centenario, tenendo conto della proposta fatta dal Consiglio e della approvazione già data dall'Assemblea, e considerando altresì le attività già effettuate ed in corso, è confermato, per il momento, solo il - **Progetto Divulgazione della Geotermia**, mirato a richiamare l'attenzione del mondo politico, scientifico, industriale e culturale, delle associazioni ambientaliste e del pubblico in generale sulla importanza e l'urgenza di sviluppare al massimo grado possibile le risorse geotermiche italiane con una parallela campagna di diffusione della conoscenza della geotermia in ambito scolastico.

Oltre al Progetto sopra citato, quando sarà possibile (in base anche alla disponibilità di fondi e di risorse umane), il Consiglio può impostare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'esecuzione di altri “Progetti” mirati allo sviluppo della geotermia in Italia, da svolgere in proprio o in collaborazione con Terzi.

19.3) Gruppi di Lavoro

Qualora la realizzazione di una specifica iniziativa richieda la collaborazione di più persone, per un periodo di tempo limitato, di norma inferiore a 6 (sei) mesi, allo scopo di produrre uno o più elaborati tecnici o scientifici, o linee guida di esecuzione di un'altra impegnativa attività, oppure anche documenti generali utili alla impostazione di “Progetti” dell'UGI il Presidente nomina motu proprio un apposito Gruppo di Lavoro, assegnando ad esso i relativi compiti ed i limiti massimi di tempo per la loro esecuzione.

Il coordinamento del “Gruppo di Lavoro” può essere assegnato ad un Socio, oppure a persona esterna all’UGI particolarmente esperta nel settore di cui trattasi.

Titolo Quarto: Anno finanziario

Art. 20: Scadenza per l’approvazione dei bilanci (Art. 19 dello Statuto)

Qualora, a giudizio del Presidente del Consiglio, esigenze eccezionali lo richiedano, l’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello preventivo dell’anno in corso può essere tenuta anche dopo quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ma entro e non oltre il 30 Giugno.

Titolo Quinto: Regolamento di attuazione ed Eventuali modifiche

Art. 21: Modifiche del Regolamento (Art. 23, Comma II, dello Statuto)

Nel caso previsto al secondo comma dell’Art. 23 dello Statuto, quando cioè la proposta di modifica del Regolamento viene avanzata da 1/5 (un quinto) dei Soci e questa è approvata dal Consiglio, la stessa deve essere sottoposta alla ratifica della più vicina Assemblea, come nel caso di cui al primo comma dello stesso Art. 23 dello Statuto.

Qualora invece la proposta di modifica avanzata da 1/5 (un quinto) dei Soci, non venga approvata dal Consiglio, i Soci presentatori della proposta stessa, sentite le motivazioni della mancata approvazione, possono chiedere al Consiglio di inserirla ugualmente all’O.d.G. della successiva Assemblea ordinaria.

Titolo Sesto: Disposizioni finali

Art. 22: Modifiche dello Statuto (Art. 24 dello Statuto)

Se l’Assemblea straordinaria convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto raggiunge il *quorum* previsto di almeno il 50% dei Soci (incluse presenze dirette e per delega), l’approvazione delle modifiche proposte avviene per votazione a maggioranza semplice fatta in sede di Assemblea, separatamente su ciascun articolo o comma sottoposto a modifica.

Qualora invece il suddetto *quorum* non venga raggiunto, il Presidente dell’UGI procederà in base a quanto previsto nel secondo comma dello stesso Art. 24 dello Statuto.

Art. 23: Cessazione di attività e Scioglimento dell'UGI (Art.25, Commi I e II, dello Statuto)

a) Se l'Assemblea straordinaria indetta per deliberare sull'eventuale scioglimento dell'UGI risulta valida per la presenza, di persona o per delega, dei 2/3 (due terzi) dei Soci come previsto nel primo comma dell'Art. 25 dello Statuto, e l'Assemblea conferma la proposta avanzata dal Consiglio di cessazione dell'attività, il Presidente dichiara che l'UGI è posta in liquidazione e con la collaborazione del Consiglio procederà secondo quanto previsto nell'Art. 26 dello Statuto.

b) Se invece l'Assemblea straordinaria indetta per deliberare sull'eventuale scioglimento dell'UGI risulta invalida per mancanza del *quorum* richiesto, il Consiglio procederà secondo quanto previsto nel secondo comma dell'Art. 25 dello Statuto.

c) Al contrario, se l'Assemblea in parola, pur essendo valida per la presenza del *quorum* richiesto, respinge la proposta di scioglimento avanzata dal Consiglio e ne raccomanda il mantenimento in vita, il Consiglio stesso deve considerarsi in blocco dimissionario ma resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, per lo stretto tempo necessario all'elezione del nuovo Consiglio. Il Presidente dimissionario dovrà quindi convocare una Assemblea elettiva entro 3 (tre) mesi al massimo da quella straordinaria in parola.

Art. 24: Scelta dell'Associazione beneficiaria e Nomina dei liquidatori in caso di scioglimento dell'UGI (Art.26 dello Statuto)

Nel caso che a maggioranza dei 2/3 (due terzi), come previsto nel primo comma dell'Art. 25 dello Statuto, il Consiglio decida di sottoporre ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata lo scioglimento dell'UGI, esso deve contestualmente individuare una rosa abbastanza ampia di Associazioni o Enti con finalità analoghe a quelle dell'UGI cui devolvere il patrimonio residuo nel caso di messa in liquidazione dell'UGI stessa. Su questa base, sentito l'Organismo di controllo menzionato nel primo comma dell'Art. 26 dello Statuto, Il Consiglio sceglie una terna di Associazioni potenzialmente beneficiarie da proporre all'Assemblea nel caso che questa deliberi lo scioglimento dell'UGI.

Inoltre il Consiglio deve individuare e proporre all'Assemblea una terna di possibili liquidatori, tra i quali l'Assemblea sopra detta dovrà scegliere a maggioranza quello cui affidare la liquidazione dell'UGI.

La procedura di cui ai due commi precedenti di questo stesso Art. 24 del Regolamento vale sia nel caso che la delibera sullo scioglimento dell'UGI venga sottoposta all'apposita Assemblea straordinaria e questa risulti valida per la presenza del *quorum* richiesto, sia nel caso che si debba



ricorrere a votazione per corrispondenza, come previsto nel secondo comma dell'Art. 25 dello Statuto.

Firmato: Giancarlo PASSALEVA Presidente
Claudio CALDERONI (sigillo) Notaio in Pisa